

CISL Emilia Centrale

VERBALE DI ACCORDO  
sul  
SALARIO VARIABILE

Il giorno 12.12.1988

tra

la ditta OLEODINAMICA MODENESE  
rappresentata dal dott. Cesare Bellentani  
con l'assistenza del dott. Giorgio Leonardi dell' A.P.I.

e

i Signori Cesare Martinelli e Salvatore Saporito  
del Consiglio di Fabbrica  
assistiti dal Sig. Fausto Mantovi della F.L.M.

in merito alla previsione del punto 5 dell'accordo aziendale 06.05.88

si è convenuto quanto segue:

1. La voce di salario aziendale collegato all'andamento dell'Azienda sarà chiamato "MONTE SALARIO VARIABILE" ed è funzione dell'andamento economico e finanziario dell'Azienda.
2. Si definisce INCREMENTO RICCHEZZA AZIENDALE la variazione di valore aggiunto depurata del complemento a uno della percentuale degli oneri finanziari sul valore aggiunto sottratte la variazione dei salari e la variazione degli ammortamenti se maggiori di 0.
3. Si confronta tale valore con il FLUSSO DI CASSA definito come risultato di esercizio più ammortamenti più esistenze iniziali meno rimanenze finali e si sceglie il valore inferiore dei due.
4. Il MONTE SALARIO VARIABILE MASSIMO e' ottenuto moltiplicando il numero dei dipendenti aventi diritto per il "tetto individuale" di lire 575.000.
5. Si esamina il MONTE SALARIO VARIABILE relativo all'anno precedente: se questo risulta inferiore a 0 (negativo) occorrerà detrarre tale importo da quanto al punto 3).
6. La risultante del punto 5) sarà moltiplicata per uno scalare alfa pari al 30% (alfa = 0,3).
7. Si confronta l'importo di cui al punto 6) con il MONTE SALARIO VARIABILE MASSIMO ottenuto al punto 4); se l'importo di cui al punto 6) risulta inferiore di quello di cui al punto 4) sarà distribuito il primo dei due, viceversa il secondo. Tale importo viene definito "MONTE SALARIO VARIABILE EFFETTIVO" per l'anno di riferimento.

8. Il MONTE SALARIO VARIABILE ottenuto secondo la formula riportata sarà depurato della quota di contribuzione a carico ditta (senza tener conto della fiscalizzazione) e di 1/13,5 per trattamento di fine rapporto.

9. Quanto rimane dopo la riduzione di cui al punto 7), sarà corrisposto lordo in busta secondo i parametri qui riportati e le ore di apporto individuale.

10. Qualora i risultati aziendali siano stati tali da dar luogo al "MONTE SALARIO VARIABILE", lo stesso sarà corrisposto in unica soluzione annuale il 1° giugno (o primo giorno successivo utile) di ogni anno in relazione all'andamento dell'anno precedente, secondo i criteri e le formule qui riportate.

11. Il possibile MONTE SALARIO VARIABILE sarà corrisposto ai dipendenti in forza alla data del 1° aprile dell'anno di erogazione, in relazione all'apporto di ciascuno per il periodo di riferimento (anno precedente) e con il parametro della categoria di appartenenza alla data del 1° aprile.

A coloro che risultano non più dipendenti alla data del 1° aprile, nulla sarà dovuto tranne i casi di pensionamento di seguito regolamentati.

12. Ai dipendenti dimessi per motivo di pensionamento il salario variabile sarà corrisposto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nella misura del 70% dell'erogazione dell'anno precedente rapportata alla categoria e al periodo di prestazione nell'anno di riferimento.

Qualora l'andamento aziendale comporti l'erogazione di salario variabile, la cifra erogata sarà considerata un acconto detraibile; qualora non abbia luogo l'erogazione di salario variabile la quota anticipata al pensionato sarà unicamente a carico della ditta.

13. I parametri categoriali sono i seguenti:

apprendisti	100
1° liv	100
2° liv	100
3° liv	100
4° liv	130
5° liv	150
6° liv	150
7° liv	150
8° liv	150
9° liv	150

14. Per l'apporto individuale di ciascun lavoratore verranno prese in considerazione le ore ordinarie di effettiva prestazione nell'anno di

riferimento. Le ore di assenza per infortunio sul lavoro e per maternità saranno considerate alla stregua dell'effettiva prestazione.

15. La formula per la distribuzione del "MONTE SALARIO VARIABILE" sarà data da:  
monte salario variabile depurato come dal punto 8) diviso la sommatoria delle ore lavorate ponderate del parametro di categoria moltiplicato le ore lavorate ponderate del parametro di categoria.

16. A meccanismo operante, le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno per riclassificare congiuntamente il bilancio e definire il possibile SALARIO VARIABILE.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Per l'Azienda

-----  
-----

Per l'A.P.I.

*Giovanni Leonard*  
-----

Per il Consiglio di Fabbrica

*Montiull'Arso*  
-----  
*Soprintendente Salvatore*  
-----


Per la F.L.M.

*FF/CA*  
-----

# salario variabile in funzione dell'andamento aziendale

Delta valore aggiunto meno  
complemento a uno oneri fin. su val.agg.  
meno delta salari ecc.  
meno delta ammortamenti se > 0 =

Risultato di esercizio  
piu' ammortamenti  
piu' esistenze iniziali  
meno rimanenze finali =



PARAMETRI	
1,2,3 ---->	100
4 ---->	138
5,6,7,8,9,>	150